



## Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 19/04/2007 n. 73

### Oggetto:

Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e collezioni di francobolli - beni di modico valore - articolo 2, c. 1, lett. e) e bb) del dPR 21 dicembre 1996, n. 696 - Istanza di interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA di XY

### Testo:

Con interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentato in data ....., la ALFA di XY ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e bb) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

### QUESITO

L'istante esercita l'attivita' di commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati (non d'antiquariato), di francobolli da collezione e collezione di francobolli (cod. att. 52.48.E e 52.50.1), non avvalendosi di specifica attrezzatura e non operando in mercati rionali. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ha adottato il regime contabile del margine forfetario di cui agli articoli 36 e ss del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se sia tenuto a documentare le cessioni dei beni sopra elencati mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. A tal riguardo chiede cosa debba intendersi per "commercio di beni di modico valore" di cui alla lettera bb) del dPR 21 dicembre 1996, n. 696.

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante con riguardo alla cessione di libri usati intende avvalersi dell'esonero disposto dall'articolo 2, lettera e) del dPR n. 696 del 1996.

Inoltre, relativamente alla cessione di francobolli, in assenza di specifici chiarimenti, intende avvalersi dell'esonero contenuto nell'articolo 2, lettera bb) del medesimo dPR n. 696 del 1996, considerando "commercio di beni di modico valore" sia la cessione di singoli francobolli da collezione sia la cessione di collezioni di francobolli. In tale ultima circostanza, infatti, secondo l'istante occorre avere riguardo al "modico valore" di ciascun francobollo che compone la collezione piuttosto che al valore complessivo della collezione stessa.

Infine l'istante, qualora su richiesta del cliente sia obbligato ad emettere fattura, ritiene corretto rilasciare il documento senza esporre in esso l'imposta distintamente dal corrispettivo, ma indicando nello stesso che trattasi di operazione soggetta al regime del margine di cui all'articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, acquistati da privati o da soggetti che possono intendersi ad essi assimilabili (soggetti passivi che non hanno detratto l'imposta relativa agli acquisti ed hanno fatturato la cessione come operazione esente; soggetti passivi comunitari in regime di esonero nel proprio Stato; soggetti passivi che operano nel medesimo regime del margine), possono applicare il regime speciale di cui al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (cd "regime del margine"). Trattasi di un regime

in base al quale l'imposta a debito non e' determinata con i metodi ordinari di cui al titolo II del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, bensì e' commisurata alla differenza positiva (margine) tra il prezzo di vendita del bene ed il prezzo di acquisto - aumentato delle spese accessorie e di riparazione - entrambi al lordo dell'IVA (cd "metodo analitico del margine" - articolo 36, c. 1). Il d.l. n. 41 del 1995, dispone, inoltre, che limitatamente ad alcune categorie di soggetti e per particolari prodotti, il margine sul quale calcolare l'imposta dovuta sia determinato in modo forfetario applicando delle percentuali predefinite al prezzo di vendita (cd "metodo forfetario del margine" - articolo 36, c. 5), ovvero per gli operatori che non svolgono in forma ambulante il commercio di taluni beni usati, che l'imposta dovuta per ciascun periodo sia commisurata al margine globale costituito dalla differenza complessiva delle operazioni di cessione e di acquisto effettuate nel medesimo periodo (cd "metodo globale del margine" - articolo 36, c. 6).

In particolare, possono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 36, c. 5, anche i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante e commerciano oggetti d'arte per i quali manca il prezzo di acquisto o lo stesso e' privo di rilevanza o non e' determinabile, ovvero commerciano francobolli da collezione o collezioni di francobolli, prodotti editoriali di antiquariato e non, etc....

Nonostante la specifiche modalita' di determinazione dell'imposta dovuta, il regime del margine non prevede particolari esoneri dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 38), fatta eccezione per la regola fondamentale secondo cui qualora sia emessa fattura l'imposta non deve essere esposta distintamente dal corrispettivo ma deve essere espressamente indicato che trattasi di operazione soggetta al regime del margine di cui al d.l. n. 41 del 1995 (cfr circolare n. 177/E del 22 giugno 1995). Peraltro si osserva che le attivita' interessate dal regime del margine sono, prevalentemente, quelle svolte dai soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 22 del dPR n. 633 del 1972, tenuti a documentare le operazioni effettuate con scontrino o ricevuta fiscale, con esclusione delle operazioni esonerate di cui all'articolo 2 del dPR n. 696 del 1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi).

Tanto premesso, in merito alla cessione di libri vecchi e/o usati si osserva che ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, "non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 (mediante rilascio di ricevuta o scontrino fiscale) ...e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato".

Si conviene, pertanto, con il contribuente che l'esonero appena richiamato e' applicabile anche quando la cessione ha per oggetto libri usati acquistati da privati, ed e' eseguita da venditori ambulanti che applicano il regime del margine, fatta eccezione per i libri di antiquariato.

Diversamente, in merito alle cessioni di francobolli da collezione e collezioni di francobolli, si e' dell'avviso che non possano applicarsi le disposizioni di cui alla lettera bb) del richiamato articolo 2, c. 1, secondo cui non sono soggette all'obbligo di certificazione "le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti di attrezzature motorizzate e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali".

Nel caso di specie, infatti, sebbene dai dati emergenti nell'istanza sembrano esistere i requisiti di tipo soggettivo sopra elencati - venditore ambulante senza attrezzatura e non operante nei mercati rionali - tuttavia e' assente il requisito oggettivo ossia il commercio di "beni di modico valore".

A tal riguardo e' gia' stato chiarito che, pur mancando una disposizione normativa che definisca il concetto di "modico valore", occorre fare riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi i beni di valore significativo (cfr ris. n. 430288 del 30 luglio 1991, ris. n. 83/E del 03 aprile 2003).

Nel caso prospettato dall'istante torna utile richiamare le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 252/84 che, nel

rispondere ad una domanda vertente sull'interpretazione della voce 99.05 della tariffa doganale comune (TDC) "oggetti da collezione aventi interesse storico", ha precisato che "Gli oggetti da collezione ... sono quelli che possiedono le qualita' richieste per far parte di una collezione cioe' gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato".

In tal senso i francobolli da collezione - oggetto dell'attivita' commerciale dell'istante - vanno distinti dagli ordinari francobolli, di "modico" valore facciale, destinati al commercio comune per essere impiegati secondo la loro destinazione originaria; i francobolli da collezione, infatti, essendo oggetti relativamente rari, possiedono quelle qualita' richieste per essere oggetto di transazioni particolari - ad esempio nel mercato del collezionismo - ed hanno, generalmente, un valore elevato senza alcun rapporto con quello facciale.

Uguualmente, le collezioni di francobolli - formate da singoli elementi da collezione che hanno sicuramente un valore piu' elevato rispetto a quello facciale - sono beni commerciali dal valore significativo e non certo "modico".

In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che sia le cessioni di francobolli da collezione sia quelle di collezioni di francobolli debbano essere documentate con emissione di scontrino o ricevuta fiscale ovvero, se richiesta dal cliente, con fattura senza separata esposizione dell'imposta e con l'indicazione che trattasi di beni soggetti al regime del margine di cui al d.l. n. 41 del 1995. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.